

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

RAGIONANDO SU UNICO 2012- ESAME DELLE VARIAZIONI PIU' FREQUENTI

Per qualsiasi chiarimento, anche successivamente al nostro incontro, i miei numeri sono:

- Studio 075 5000851
- Cellulare 337 651991

UNICO 2012: periodo d'imposta

E' considerato **periodo di imposta coincidente** con l'anno solare quello:

- che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011;
- avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, dal 1/7/2011 al 31 dicembre 2011).

UNICO 2012: periodo d'imposta

Sono invece considerati **periodi di imposta non coincidenti** con l'anno solare quelli:

- **a cavallo**, a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni es: dal 1/3/2011 al 28/2/11;
- **di durata superiore a 365 gg.** ancorchè chiusi il 31 dicembre es: dal 1/10/09 al 31/12/10;
- **infrannuali** chiusi in data anteriore al 31 dicembre 2010 es. 1/1/10– 30/9/2010

UNICO 2012 - Dichiarazione integrativa a favore

Tale casella va barrata nei seguenti casi:

- presentazione di una **dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322/1998**, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato:
 - l'indicazione di un maggior reddito;
 - o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito.
- presentazione di una **dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, del DPR n. 322/1998**, per la correzione di errori od omissioni :
 - non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell'imposta, né per il versamento del tributo;
 - e che non siano di ostacolo all'esercizio dell'attività di controllo.

UNICO 2012 - Dichiarazione integrativa

Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa:

- nelle ipotesi di ravvedimento (art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997), **entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo**. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- **nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di minor reddito o, comunque, di un minor debito d'imposta o di un maggior credito e fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

UNICO 2012 occhio ai termini di versamento

- Art. 17, primo comma, terzo cpv., D.P.R. 435/2001
- I soggetti che - in base a disposizioni di legge - approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRES ed a quella dell'IRAP, compresa quella unificata, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

UNICO 2012: Occhio ai termini di versamento

PRIMA CONVOCAZIONE DESERTA

Nel caso di :

- **assemblea in prima convocazione deserta;**
- **o comunque non validamente costituita per mancanza dei quorum;**

(con conseguente approvazione del bilancio in seconda convocazione nei successivi 30 giorni), nessuna influenza si avrà sul termine di versamento delle imposte (Agenzia delle entrate – par. 17.3 - circolare 19 giugno 2002 n. 54).

UNICO 2012: Occhio ai termini di versamento

doveva essere approvato
nel termine ordinario
di 120 giorni



**Giorno 16 del sesto
mese successivo a
quello di chiusura
dell'esercizio**


doveva essere approvato,
avendone titolo,
nel maggior termine
di 180 giorni(Articolo 2364 C.C,9



**Giorno 16 del mese
successivo a quello
in cui si sarebbe dovuto
approvare il bilancio**


COERENZA E CREDIBILITA' DICHIARAZIONE

COERENZA E CREDIBILITÀ



COERENZA E CREDIBILITA' DICHIARAZIONE

COSA FARE



COERENZA E CREDIBILITA' DICHIARAZIONE

ECONOMICITÀ

VALUTAZIONE MOTIVAZIONE DEI RISULTATI



CONFRONTO ELEMENTI TIPICI (CIRC. 4/10) O ALTRI
SEGNALI ANOMALIA



AD ALTO RISCHIO TIPICHE SITUAZIONI DI BILANCIO:

- crescita rimanenze; costi capitalizzati; forte indebitamento; fatture da emettere rilevanti; importanti crediti dei soci; bassa remunerazione; assenza o scarsi utili; anomali andamenti conto cassa;

COERENZA E CREDIBILITA' DICHIARAZIONE

Incroci società/soci nelle "ristrette basi"

Risultati società

economicità dei risultati conseguiti dalla compagine sociale valutata sul fronte del ritorno degli investimenti dei soci. Analisi dell'adeguata remunerazione del capitale investito (ad esempio, assenza di dividendi, cospicui finanziamenti dei soci, redditi percepiti comunque inferiori alle remunerazioni dei dipendenti, etc).

COERENZA E CREDIBILITA' DICHIARAZIONE

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA



UNICO 2012: sulla determinazione del reddito imponibile

IL QUADRO RF

UNICO 2012: quadro RF

Il criterio base che regola la determinazione d'impresa è *il principio di derivazione per cui il reddito d'impresa si determina apportando*

Risultato del	RF4	A) UTILE	,00
conto economico	RF5	B) PERDITA	,00

all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni stabilite dalle disposizioni del capoll del T.U.IR.

UNICO 2012: quadro RF

- L'articolo 81 stabilisce il principio di attrazione per cui « *il reddito complessivo delle società di capitali e degli enti commerciali da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa* »

UNICO 2012: quadro RF

Plus derivante dalla cessione di terreni edificabili e non (ris. 237/09);
Regole ordinarie tax plus da lease back (ris. 237/09)

Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio ¹	,00 ²	,00
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b))		,00
	RF9	Componenti derivanti da operazioni straordinarie		,00
	RF10	Reddito determinato con criteri non analitici		,00
	RF11	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività		,00
	RF12	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF11		,00
	RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF11		,00

Interessi passivi di funzionamento immobili – patrimonio (art. 1, comma 35, legge 244/07- circ. 37/2009)
Spese di manutenzione straordinaria (e ordinaria parte eccedente il 15%).

UNICO 2012: quadro RF

RF66	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1	,00	e 88, comma 2	2	,00
RF67	Quota costante dell'importo del rigo RF66	1	,00		2	,00
RF68	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)					,00
RF69	Quota costante dell'importo del rigo RF68					,00

Per poter rateizzare la plusvalenza, devono essere compilati i su indicati rigi della dichiarazione;

In mancanza la rateizzazione non può essere riconosciuta.

UNICO 2012: quadro RF

SALE AND LEASE BACK

NELLA FORMA

L'operazione si sostanzia nella stipula di un contratto di vendita del bene dall'impresa alla società di leasing e alla sua acquisizione attraverso un contestuale contratto di locazione finanziaria.

NELLA SOSTANZA

L'operazione rappresenta un'operazione di finanziamento : compravendita e contratto di leasing sono fattispecie inscindibili ed il bene di fatto esplica la funzione di "garanzia" del finanziamento cui è finalizzata l'operazione.

Art. 2425 bis c.c. quarto comma

"Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione".

UNICO 2012: quadro RF

In data 1/1/2010 la società ABC, proprietaria di un immobile, lo vende ad una società di leasing conseguendo una plusvalenza di € 1,8 milioni e contestualmente stipula un contratto di locazione finanziaria della durata di 18 anni, al termine del quale avrà il diritto a riscattare l'immobile.

----- 1/1/2011 -----	
Diversi	a Diversi
Banca	2.500.000
F. do amm. to immobile	750.000
	a Immobile
	1.450.000
	a plusvalenza
	1.800.000
----- 31/12/2011 -----	
Plusvalenza	a Risconti passivi
	1.700.000

Ai fini fiscali dobbiamo apportare una variazione in aumento pari ad € 260.00 per tener conto del minor periodo di ammortamento fiscale (RF 32, codice 13).

UNICO 2012: quadro RF

Svalutazione di rimanenze valutate al costo specifico

Il principio di attrazione e l'applicazione della regola di cassa "allargata". Se esercizio a cavallo ??

IRES + ICI. Per coop agricole e di prod. Lavoro con requisiti solo IRES + ICI

RF14	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (art. 92, 92-bis 93, 94)				,00	
RF15	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)				,00	
RF16	Interessi passivi indeducibili	1		2	,00	
RF17	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)				,00	
RF18	Oneri di utilità sociale		Erogazioni liberali	1	2	,00
RF19	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR				,00	

INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI EX ART 96 TUIR

TOT. INT.SI PASSIVI INDED.
-INT. SU PRESTITI SOCI COOP
- INT. DI MORA NON PAGATI
-INT. PAG TRIMESTRALE IVA
-INT. PREST. OBBLIGAZION.

DI REGOLA 60% DI: AMM.TO (entro i limiti di valore), SPESE MANUTENZIONE, TASSA CIRCOLAZIONE, CARBURANTI, ECC.


UNICO 2012: costi autovetture

- L'articolo 164 **limita la deducibilità** delle spese e di altri componenti negativi di alcuni mezzi di trasporto.
- Rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 164:
 - - le autovetture ex articolo 54 del DLgs.285/92 (codice della strada);
 - I motocicli;
 - I ciclomotori;
 - Gli aeromobili da turismo, navi ed imbarcazioni da diporto.

Sono **integralmente deducibili** i costi relativi a:

- **Veicoli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa;**
- **I veicoli adibiti ad uso pubblico.**
- Secondo l'Amministrazione i veicoli utilizzati esclusivamente strumentali
- all'attività d'impresa sono quelli senza i quali l'attività non può essere esercitata (scuola guida ; impresa di pompe funebri)

UNICO 2012: costi autovetture



UNICO 2012: costi autovetture

- Sono **esclusi** dalla applicazione del **164**:
- - tutti i mezzi di trasporto non a motore (biciclette);
- I mezzi di trasporto alla cui produzione e scambio è diretta l'attività d'impresa;
- I veicoli non espressamente indicati nell'articolo 164 del T.U.I.R.
- Per agenti e rappresentanti la deducibilità è fissata nella misura dell'80%.
- Per i professionisti la deducibilità è fissata al 40% per una sola autovettura.

UNICO 2012: costi autovetture

- AUTO CONCESSE IN USO AI DIPENDENTI
- Per le **auto concesse in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta** i costi sono deducibili nella misura del **90%**.
- L'utilizzo promiscuo da parte del dipendente deve essere provato in base ad **idonea documentazione** che ne attesti con certezza l'utilizzo (potrebbe essere previsto nel contratto).
- L'utilizzo della autovettura da parte del dipendente genera un **fringe benefit** che è pari al **30% dell'importo** corrisponde ad **una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata in base alle tariffe ACI** (articolo 50 del T.U.I.R.)

UNICO 2012: costi autovetture

IMPRESE	Esclusivamente strumentali all'attività	100%
	Adibiti ad uso pubblico	100%
	Uso promiscuo ai dipendenti	90%
	Altri utilizzi	40%
Agenti e rappresentanti		80%
Professionisti		40%

UNICO 2012: costi autovetture

- Ai sensi del 164 il costo di acquisto delle autovetture è deducibile, **fino a concorrenza del limite fissato dalla norma**, tramite il processo di ammortamento, nella misura del 40%.
- **I contratti di leasing non possono essere inferiori alla durata dell'ammortamento**; tale disposizione si applica per i contratti stipulati dopo il 12 agosto 2006.
- Nel caso di leasing non si tiene conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo dei veicoli che eccede i limiti.
- Per gli agenti e rappresentanti sono fissati limiti di costo superiori e la deducibilità è dell'80%; anche per tali soggetti non si tiene conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo dei veicoli che eccede i limiti.

UNICO 2012: costi autovetture

Esempio deducibilità quote ammortamento:

Costo di acquisto auto aziendale: 20.000 €

Coefficiente di ammortamento: 25%

$20.000 \times 25\% = 5.000$ – quota ammortamento contabile

$18.075,99 \times 25\% \times 40\% = 1.807,60$ – quota ammortamento fiscalmente deducibile

$5.000 - 1.807,60 = 3.192,40$ ammortamento fiscalmente non deducibile.

In questo caso il valore dell'auto supera i 18.075,99: quindi la quota di ammortamento fiscalmente deducibile, pari al 40%, va calcolata su tale valore massimo.

UNICO 2012: costi autovetture

Esempio deducibilità canoni leasing:

Importo Contratto: 36.151,98 €

Durata leasing: 48 mesi (dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2015) - 146 0 gg

Costo sostenuto dal concedente per l'acquisto: 30.987,41 €

Nel 2011 l'utilizzazione del bene avviene per 184 giorni.

$$18.075,99 : 30.987,41 = 58,33\%$$

$$36.151,98 \times 58,33\% = 21.087,45 \text{ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo fiscalmente rilevante dell'autovettura}$$

$$(21.087,45 : 1460) \times 184 = 2.657,69$$

$$2.657,69 \times 40\% = 1.063,08 \text{ (costo deducibile)}$$

Canoni ammessi in deduzione per gli anni 2012, 2013, 2014:

$$(21.087,45 : 1460) \times 365 = 5.271,99$$


$$5.271,99 \times 40\% = 2.108,80 \text{ (costo deducibile)}$$

UNICO 2012: costi autovetture

VEICOLO	COSTO FISCALE MASSIMO DEDUCIBILE	% DEDUCIBILITA'	DURATA DEL CONTRATTO DI LEASING
Autovetture	18.075,59	40%	Non inferiore al periodo di ammortamento
Autocaravan	18.075,59	40%	Non inferiore al periodo di ammortamento
Motocicli	4.131,66	40%	Non inferiore al periodo di ammortamento
Ciclomotori	2.065,83	40%	Non inferiore al periodo di ammortamento

UNICO 2012: costi autovetture

- Per i canoni di locazione e noleggio non sono deducibili i costi che superano il lite fissato dall'articolo 164



UNICO 2012: costi autovetture

- Le plusvalenze e le minusvalenze concorrono a formare il reddito nella seguente misura:
 -
 - Ammortamento fiscalmente dedotto
 - Ammortamento complessivo
- Lo stesso principio si applica ai **professionisti** per i quali le plusvalenze e minusvalenze concorrono a formare il reddito; la regola si applica per **i beni acquistati a partire dal 4 luglio 2006**.

UNICO 2012: VERIFICA DELLA OPERATIVITA'

- VERIFICA DELLA OPERATIVITA' E DETERMINAZIONE DEL REDDITO MINIMO PER I SOGGETTI NON OPERATIVI

La norma sulle società non operative è stata introdotta per contrastare l'utilizzo dello schermo societario a scopo elusivo.

Per individuare le società non operative deve essere compilato il prospetto contenuto nel quadro RF (righe da a RF 74 ad RF 83): si calcolano i ricavi presunti, applicando le percentuali di cui al comma 1, lett. a), b) e c) al valore medio dell'esercizio e dei due precedenti di determinati asset (Ris. n. 13/E del 2008).

Si confrontano i ricavi presunti con quelli effettivi, dati dalla somma della media dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico.

Se la Società risulta di comodo (i ricavi effettivi sono inferiori a quelli presunti) si calcola con percentuali fissate dalla norma il reddito presunto.

UNICO 2012 Verifica operatività

UNICO 2012: verifica operatività

RF74	Esclusione/Disapplicazione	Soggetto in perdita sistematica		INTERPELLO			Casi particolari
	1	Valore medio	Percentuale	Imposta sul reddito	IRAP	IVA	6
				2	4	5	
RF75 Titoli e crediti		.00	2%		.00		1,50%
RF76 Immobili ed altri beni		.00	6%		.00		4,73%
RF77 Immobili A/10		.00	5%		.00		4,1%
RF78 Immobili abitativi		.00	4%		.00		3%
RF79 Altre immobilizzazioni		.00	1,5%		.00		1,2%
RF80 Beni piccoli comuni		.00	1%		.00		0,9%
				Ricavi presunti	Ricavi effettivi		Raddito presunto
RF81 Totale				1 .00	3 .00		5 .00
RF82 Redditi esclusi ed altre agevolazioni							.00
RF83 Reddito imponibile minimo							.00

UNICO 2012 Verifica operatività

- CAUSE DI ESCLUSIONE
- Soggetti a cui è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali (Ris. n. 43/E del 2007);
- Soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
- Società in amministrazione controllata o straordinaria;
- Società o enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente;
- Società congrue con gli studi di settore.
- Società esercenti pubblici servizi di trasporto (Ris. n. 43/E del 2007);
- Società con numero di soci non inferiore a 50;
- Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità;
- Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure concorsuali;
- Società che hanno un valore della produzione superiore all'attivo

UNICO 2012 Verifica operatività

- CAUSE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA
- Società in stato di liquidazione;
- Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa, società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria;
- Società sottoposte a sequestro penale o confisca;
- Società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato;
- Società che detengono partecipazioni in società non di comodo, società escluse, società collegate residenti all'estero (art. 168 TUIR);
- Società che hanno ottenuto la disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta.
- **In presenza di una causa di disapplicazione automatica non si deve presentare interpello disapplicativo**

UNICO 2012 Verifica operatività

- **Come si procede per il Test di operatività**
- Si calcolano i ricavi presunti, applicando le percentuali di cui al comma 1, lett. a), b) e c) al valore medio dell'esercizio e dei due precedenti di determinati asset (Ris. n. 13/E del 2008).
- Si confrontano i ricavi presunti con quelli effettivi, dati dalla somma della media dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico.
- Se la Società risulta di comodo occorre determinare il reddito presunto con riferimento al quale vengono calcolate imposte.

UNICO 2012 Verifica operatività

- Si considerano non operative le società conseguite perdite fiscali per 3 periodi di imposta consecutivi, ovvero hanno conseguito una perdita fiscale per 2 periodi di imposta nonché reddito effettivo inferiore al reddito minimo nel terzo periodo.
- **Primo caso**
- Anno 2009: perdita fiscale;
- Anno 2010: perdita fiscale;
- Anno 2011: perdita fiscale;
- Anno 2012: Non operativa.
- **Secondo caso**
- **Anno 2009: reddito effettivo < reddito minimo;**
- Anno 2010: perdita fiscale;
- Anno 2011: perdita fiscale;
- **Anno 2012: Non operativa.**

UNICO 2012 Verifica operatività

- **Conseguenze della non operatività**
- Presunzione di un reddito minimo;
- Limitazione nell'utilizzo del credito Iva.

Le società di comodo non possono utilizzare il credito Iva in compensazione né possono chiederlo a rimborso.

Attenzione: a determinate condizioni il Credito Iva viene perso completamente:

Se la società risulta non operativa per tre periodi d'imposta consecutivi

In nessuno di tali periodi d'imposta ha effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva in misura pari ai ricavi minimi.

E' possibile presentare interpello disapplicativo.

UNICO 2012: spese telefoniche

- Le spese telefoniche sono deducibili in **misura pari all'80%** (articolo 102, comma 9, T.U.I.R.) a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2006.
- Sono assoggettati a tale disciplina anche i costi utilizzati per la connessione telefonica, compreso il software.
- L'Agenzia ha chiarito che non è possibile ricorrere all'interpello disapplicativo in quanto l'articolo 102 rappresenta una norma di sistema e non può essere oggetto di disapplicazione.
- **La limitazione delle spese non opera in presenza di linee telefoniche non suscettibili di essere utilizzate per finalità diverse da quelle esclusivamente imprenditoriali (reti di trasmissioni dati tra filiali....).**
- L'uso esclusivo aziendale deve essere verificato di anno in anno e dimostrato dal contribuente.

UNICO 2012: quadro RF



UNICO 2012: compenso amministratore

COMPENSO AMMINISTRATORE TASSAZIONE PER CASSA

Gestione in UNICO

RF18	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)	In aumento	,00
RF43	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)	In diminuzione	,00

UNICO 2012: compenso amministratore


COMPENSO AMMINISTRATORE DETERMINATO IN PERCENTUALE SUGLI UTILI



I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; **quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili**, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, **sono deducibili anche se non imputati al conto economico**

UNICO 2012: compenso amministratore

INDENNITÀ FINE MANDATO



UNICO 2012: compenso amministratore

TRATTAMENTO FINE MANDATO

Agenzia delle Entrate **risoluzione n. 211/E del 22 maggio 2008**

La mancanza dell'atto di data certa non influisce soltanto sulla modalità di tassazione in capo all'amministratore, ma riverbera i propri effetti anche sul soggetto erogante, rendendo indeducibili le quote annue di accantonamento.

Ne discende che la società potrà dedurre l'indennità solamente al momento del pagamento alla fine del mandato, in applicazione del criterio di cassa, così come previsto per i compensi erogati in misura fissa.

In senso conforme **Associazione Dottori Commercialisti norma di comportamento n. 125 dell'aprile 1995.**

UNICO 2012: compenso amministratore

COME SI PROVA LA DATA CERTA:

estratto notarile del libro verbali assemblee sul quale è riportata la delibera;

- **vidimazione notarile** del libro verbali assemblee;
- **notifica rituale all'amministratore** della delibera in oggetto;
- **invio all'amministratore** della delibera mediante **raccomandata in plico senza busta**.

L'Agenzia ha specificato che la data certa può essere documentata :

- formazione di un atto pubblico;
- apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;
- apposizione timbro postale, a condizione che lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto (in tal senso anche Cass. 19 marzo 2004, n. 5561);
- utilizzo di procedure di protocollazione che offrano adeguate garanzie di immutabilità dei dati successivamente all'annotazione;
- invio del documento ad un soggetto esterno (ad esempio un organo di controllo).

UNICO 2012: compenso amministratore

I.F.M. TRAMITE POLIZZA ASSICURATIVA

**Con versamento direttamente
all'amministratore**

La parte capitale è emolumento
(imponibile Inps e
Irpef ordinaria o separata)

Il rendimento finanziario è reddito di
capitale
(imponibile INPS e fiscalmente imposta
sostitutiva del 12.5%)

**Con versamento alla
società**

**Il rendimento finanziario
Non forma reddito
all'amministratore**

**Forma reddito alla società
(ritenuta del 12,5% a
titolo d'acconto)**

UNICO 2012: interessi passivi

Interessi automaticamente deducibili senza verifica articolo 96 TUIR	Interessi automaticamente indeducibili senza verifica articolo 96 TUIR
<p>1) Quelli corrispondenti agli interessi attivi ed ai proventi assimilati nel conto economico</p> <p>2) Interessi capitalizzati in base ai corretti principi contabili purchè rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 110 del TUIR</p> <p>3) Quota degli interessi passivi riferibili a finanziamenti afferenti l'acquisizione di beni di cui all'articolo 164 del TUIR corrispondente alla deducibilità prevista dalla norma</p> <p>4) Interessi derivanti da mutui con garanzia ipotecaria per l'acquisizione di immobili destinati alla locazione da parte delle immobiliari di gestione</p> <p>5) Interessi passivi derivanti da rapporti aventi origine non finanziaria ma commerciale</p>	<p>1) Interessi di funzionamento afferenti gli immobili patrimonio</p> <p>2) Interessi da transfer pricing</p> <p>3) Interessi da operazioni che generano costi black list</p> <p>4) Interessi da prestiti obbligazionari relativamente al tasso eccedente rispetto a quanto previsto dalla legge</p> <p>5) Interessi sui prestiti dei soci alle cooperative</p> <p>6) Quota degli interessi passivi riferibili a finanziamenti afferenti l'acquisizione di beni di cui all'articolo 164 del TUIR corrispondente alla indeducibilità prevista dalla norma</p> <p>7) Interessi sui versamenti trimestrali IVA</p>

Interessi passivi su immobili patrimonio

RIGO RF 12 – MODELLO UNICO 2011 Interessi di finanziamento sugli immobili patrimonio (art. 1, comma 35, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell'articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

- non si comprendono
- gli **interessi passivi** relativi a **finanziamenti contratti per l'acquisizione**;
- degli immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90.

La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica.

Interessi passivi su immobili

Art. 1, comma 36, della legge n. 244/07 (circolare n. 37/2009)


Per un periodo transitorio sino alla introduzione di modifiche legislative nel campo dell'edilizia abitativa, dispone la non rilevanza ai fini dell'articolo 96 del TUIR degli **interessi passivi** relativi a **finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione** (interessi passivi totalmente deducibili).

Requisito soggettivo : immobiliare di gestione

Requisito oggettivo : sia immobili patrimonio che strumentali per natura

Altri requisiti : il mutuo abbia ad oggetto gli stessi immobili poi locati

Interessi passivi non capitalizzati su immobili



UNICO 2012: interessi passivi

Le regole dell'articolo 96 TUIR:

1. Individuare interessi passivi o oneri assimilati (i.p. LORDI)
2. Individuare interessi passivi esclusi
3. Determinare 1° quota rilevante interessi passivi
4. Determinare interessi attivi e confrontare con 3 (i.p. NETTI)
5. Calcolare 30% R.O.L.
6. Se 30% R.O.L. > interessi passivi → deducibilità piena
7. Se 30% R.O.L. < interessi passivi → deducibilità limitata
8. **IL ROL è la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alle lettere A e B dell'articolo 2425 C.C. con esclusione dei canoni di locazione finanziaria e gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (lettera B numero 10, lettere a e b)**

UNICO 2012: interessi passivi

Interessi passivi → verifica contabile

→ i.p. c/c	→ € 120.000	Inded.	Ded.	Art. 96 TUIR
→ i.p. finanziamento	→ € 300.000	-	120.000	120.000
(di cui capitalizzabili = € 20.000)		-	300.000	280.000
→ i.p. leasing	→ € 100.000	-	100.000	100.000
→ i.p. imm. patrimonio (gestione)	→ € 5.000	5.000	-	-
→ i.p. imm. patrimonio (acquisto)	→ € 10.000	-	10.000	10.000
→ spese bancarie	→ € 50.000	-	50.000	-
→ interessi passivi acquisto autovetture	→ € 30.000	18.000	12.000	-
→ interessi passivi acquisto autocarri	→ € 20.000	-	20.000	-
TOT		23.000	612.000	510.000

UNICO 2012: interessi passivi

Gli interessi in deducibili

di cui: Interessi passivi in deducibili
ex art. **96 TUIR**

RF16 Interessi passivi in deducibili

1

,00

2

,00

+ altri interessi passivi in deducibili

In **colonna 2**, del medesimo rigo RF16, va indicato l'importo della precedente colonna 1 e degli altri interessi passivi in deducibili (ad esempio: interessi di mora in deducibili, in quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell'art. 109, comma 7, del TUIR; interessi obbligazionari in deducibili, ai sensi dell'art. 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995; interessi dovuti dai soggetti che liquidano trimestralmente l'IVA, in deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 11, del D.L. n. 331 del 1993). Si precisa che nella presente colonna 2 deve essere indicato l'ammontare in deducibile degli interessi passivi sostenuti dai soggetti di cui al comma 5 dell'art. 96 del TUIR, primo periodo.

UNICO 2012: interessi passivi

Interessi passivi indeducibili (da monitorare) 2010: € 50.000

Interessi passivi indeducibili riportati: € 30.000

Interessi attivi 2010: € 1.000

ROL 2010: € 100.000

Tale situazione è caratterizzata dal fatto che il ROL non è in grado di assicurare né la deduzione degli interessi dell'anno, né di quelli riportati. Gli interessi dell'anno sono infatti deducibili nel limite di € 31.000 (€ 1.000 fino a concorrenza degli interessi attivi e € 30.000 entro i limiti del 30% del ROL). La differenza – pari ad € 19.000 – va riportata al rigo RF16 e deve essere oggetto di una variazione aumentativa. Si nota che gli interessi passivi indeducibili totali sono pari ad € 49.000, ma la variazione aumentativa deve essere al netto di quanto riportato dai periodi d'imposta precedenti (€ 30.000 in quanto già oggetto di variazioni aumentativa nei periodi d'imposta precedenti).

Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi deducibili	¹ 50.000,00	² 30.000,00	³ 1.000,00	⁴ 1.000,00	⁵ 79.000,00
	RF119	Risultato operativo lordo				100.000,00	² 30.000,00
	RF120	Eccedenza di ROL riportabile		¹	Consolidato	² IRES	³ R-IT
	RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili		non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato		
			(di cui ¹	²	³		² 49.000,00
	RF16	Interessi passivi indeducibili		¹ 19.000,00			²

Si noti che dal periodo d'imposta 2010 non vi è più alcuna franchigia: si è infatti completato il periodo transitorio che la L. 244/07 aveva stabilito per i periodi d'imposta 2008 e 2009 (con una franchigia rispettivamente di € 10.000 e di € 5.000).

UNICO 2012: interessi passivi

Interessi passivi indeducibili (da monitorare) 2010: € 3.000

Interessi passivi indeducibili riportati: € 0

Interessi attivi 2010: € 1.000

ROL 2010: € 100.000

Questa è la situazione in cui auspicano di trovarsi tutte le società di capitali: il ROL è più che capitante per dedurre integralmente gli interessi passivi del periodo (anche quelli pregressi se vi fossero). Peraltro un'ulteriore novità applicabile dal periodo d'imposta 2010 è quella riguardante il 30% ROL eccedente rispetto a quello necessario per consentire la deduzione degli interessi passivi monitorati: tale importo (€ 28.000) va indicato alla colonna 2 del rigo RF120 e può essere riportato nei futuri periodi d'imposta al fine di poterlo utilizzare al momento in cui vi saranno interessi passivi eccedenti il 30% del ROL.

Nei periodi d'imposta 2008 e 2009, al contrario, a fronte di interessi passivi eccedenti che venivano riportati, il ROL eccedente non poteva essere riportato.

Prospetto	Interessi passivi deducibili	1	3.000,00	2	,00	3	1.000,00	4	1.000,00	5	2.000,00	
interessi passivi non deducibili	RF118											
	RF119 Risultato operativo lordo								100.000,00	2	30.000,00	
						Consolidato		RES			RHT	
	RF120 Eccedenza di ROL riportabile			1	,00			2	28.000,00		3	,00
	RF121 Interessi passivi non deducibili riportabili					non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato				
				(di cui)	1	,00		2	,00		3	,00

UNICO 2012: quadro RF

La società ABC presenta la seguente situazione :

Interessi passivi ed oneri assimilati complessivi 60.000,00 euro di cui :

- a) 10 mila euro di interessi capitalizzati;
- b) 2 mila euro per interessi da versamenti trimestrali IVA;
- c) 3 mila euro per interessi su finanziamenti automezzi;
- d) 12 mila euro per interessi su finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione;
- e) 33 mila euro di altri interessi passivi
- f) 8 mila euro di interessi passivi non dedotti per il periodo di imposta 2008

Quindi:

- a) Quota di interessi passivi indeducibili senza necessità di verifica delle disposizioni di cui all'articolo 96 del TUIR: 3.800 euro
- b) Quota di interessi passivi deducibili senza necessità di verifica delle disposizioni di cui all'articolo 96 del TUIR: 23.200 euro
- c) Quota di interessi passivi da monitorare secondo le disposizioni di cui all'articolo 96 del TUIR: 33.000 euro
- d) Interessi attivi: 6.000 euro; ROL : 40.000

UNICO 2012: quadro RF

La capitalizzazione degli interessi passivi relativi ad immobili patrimonio

L'articolo 2426, punto 1 del Codice Civile statuisce la possibilità di eseguire capitalizzazioni su immobilizzazioni materiali ed immateriali non distinguendo tra immobili strumentali ed immobili non strumentali. I beni iscritti nelle immobilizzazioni subiscono le medesime regole applicative con riguardo alla capitalizzazione degli interessi passivi.

(segue)

UNICO 2012: quadro RF

Art. 110, primo comma, lettera b) TUIR

L'Agenzia delle Entrate con **circolare 47/08**, sulla base del dato letterale dell'articolo 110. lett. b) del Tuir, ha disconosciuto la possibilità di capitalizzare gli interessi passivi su immobili patrimonio:

“ La lett. b) del comma 1 dell'art. 110 del T.U.I.R. stabilisce che nel costo fiscale dei "beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa" si comprendono anche gli interessi passivi, qualora questi ultimi risultino "iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge".

“Nella disposizione ... non sono contemplati i cd. immobili-patrimonio di cui all'art. 90 del T.U.I.R. Di conseguenza, per tale ultima tipologia di immobili si applica la disposizione, di carattere generale, contenuta nel primo periodo della lettera b, comma 1, dell'art. 110 del T.U.I.R., per cui non possono comprendersi nel relativo costo fiscale gli interessi passivi”.

UNICO 2012: quadro RF

20% amm. to impianti telefonia, modem, ecc.

Amm. to su beni immobili strumentali oggetto di rivalutazione civile o fiscale D. L. 185/08.
Attenzione al quadro RV

Differenza negativa tra somme attribuite al socio e costo partecipazione in caso recesso, ecc.

RF20	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili	1			,00	2			,00	
RF21	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti								,00	
RF22	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103	1		,00	ex art. 104	2		,00	3	,00
RF23	Variazioni ex artt. 118 e 123	1		,00	2		,00	3	4	,00
	di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)	1			2		,00	3		,00
	di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)									,00
	accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	1			art. 105	2		art. 106	3	,00
	non dedotti o non imputati a c/e	1		,00	2		,00	3	4	,00

Spese per alberghi e
Somministrazione
alimenti e bevande

Spese di rappresentanza

Acc.to TFM data certa
Acc.to indennità suppletiva clientela

UNICO 2012: perdite su crediti

SVALUTAZIONE DEL CREDITO

OIC 15

```
graph TD; OIC15[OIC 15] --> A([Va eseguita in via analitica  
Con riguardo ad ogni singolo credito  
e solo de residuo può essere eseguita  
Per masse]); OIC15 --> B([Limite art. 106 c. 1 TUIR  
0,5% fino al 5%  
(occorre transito a conto  
Economico)]);
```

Va eseguita in via analitica
Con riguardo ad ogni singolo credito
e solo de residuo può essere eseguita
Per masse

Limite art. 106 c. 1 TUIR
0,5% fino al 5%
(occorre transito a conto
Economico)

UNICO 2012: perdite su crediti

- **Crediti rientranti nel plafond**
- Crediti da cessioni beni;
- Crediti da cessione azioni ;
- Crediti da cessione obbligazioni
- Crediti assistiti da garanzia reale a meno che la garanzia presenti un costo per creditore (premio assicurativo)
- **Crediti esclusi dal plafond**
- Crediti coperti da garanzia assicurativa;
- Crediti per depositi bancari;
- Crediti in generale e in particolare quelli cambiari che hanno formato oggetto di sconto con clausole *pro soluto* e *pro solvendo*;
- I crediti ceduti in factoring con clausole *pro soluto* e *pro solvendo*;

UNICO 2012: perdite su crediti

L'art. 101 del T.U.I.R stabilisce che le perdite su crediti sono deducibili quando risultano comprovati da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali.

Pertanto al di fuori delle procedure concorsuali il creditore deve dimostrare il mancato realizzo e il carattere definitivo della perdita.

Potrebbe essere utili dimostrare di avere esperito ogni possibile azione per il recupero del credito ovvero che siano state poste in essere tutte le azioni legali per il recupero del credito.

Elementi che possono comprovare la definitività della perdita possono essere:

Chiusura dei locali d'impresa – irreperibilità del debitore – denuncia penale per truffa – spese da sostenere per il recupero del credito eccessive se confrontate con l'importo del credito ragionevolmente recuperabile

UNICO 2012: perdite su crediti

CARTOLARIZZAZIONE DEL CREDITO

Cessione del credito: negozio bilaterale con il quale il credito è convertito in altra ricchezza (liquidità)

Articolo 101 comma 1
E' una minusvalenza realizzata
non servono certezza e
Precisione
Cfr. CTP Sassari 67/04

Articolo 101 comma 5
Cass. 13181/2000 , Ris. 70/08
servono certezza e
precisione

UNICO 2012: quadro RF

AMMORTAMENTO FABBRICATI STRUMENTALI



UNICO 2012: quadro RF

PRINCIPIO CONTABILE N. 16 CND CR - PARAGRAFO D. IX -

Tutti i cespiti vanno assoggettati ad ammortamento, salvo:

- **i fabbricati civili;**
- **quelli la cui utilità non si esaurisce, come i terreni.**

**OIC 16
CND CR 16**



**SCORPORO DEL TERRENO
(ECCEZIONE TERRENO HA UN VALORE
POICHE' VI INSISTE UN FABBRICATO)**

UNICO 2012: quadro RF

**IMMOBILE (FABBRICATO INDUSTRIALE)
ACQUISTATO AD € 1.000.000 E
ISCRITTO IN BILANCIO PER TALE VALORE
SENZA EFFETTUARE LO SCORPORO DEL TERRENO**

BENE	VALORE IN BILANCIO	AMM.TO CIVIL.	VALORE FISCALE	AMM.TO FISCALE
TERRENO			300.000	
FABBRICATO			700.000	21.000
IMMOBILE	1.000.000	30.000		

RF22	Ammortamenti non deducibili	ex art. 102, 102-bis e 103	9.000	,00	ex art. 104	,00	9.000	,00
------	-----------------------------	----------------------------	-------	-----	-------------	-----	-------	-----

	Numero	Importo	Numero	Importo
R5116	Fabbricati strumentali industriali	1	2	300.000
R5117	Altri fabbricati strumentali			,00
		Reddito complessivo	Importo	Acconto

UNICO 2012: quadro RF

**IMMOBILE (FABBRICATO INDUSTRIALE)
ACQUISTATO AD € 1.000.000 E
ISCRITTO IN BILANCIO CON
SCORPORO DEL TERRENO**

BENE	VALORE IN BILANCIO	AMM.TO CIVIL.	VALORE FISCALE	AMM.TO FISCALE
TERRENO	250.000		300.000	
FABBRICATO	750.000	22.500	700.000	21.000
IMMOBILE	1.000.000		1.000.000	

RF22 Ammortamenti non deducibili	ex art. 102, 102-bis e 103 ¹	1.500	ex art. 104 ²	1.500
---	---	--------------	--------------------------	--------------

	Numero	Importo	Numero	Importo
R5116 Fabbricati strumentali industriali	1		1	50.000
R5117 Altri fabbricati strumentali				

UNICO 2012: quadro RF

**IMMOBILE (FABBRICATO INDUSTRIALE)
DEL VALORE DI € 1.000.000
CON ACQUISTO TERRENO (€ 100.000)
E SUCCESSIVA COSTRUZIONE (€ 900.000)**

BENE	VALORE IN BILANCIO	AMM.TO CIVIL.	VALORE FISCALE	AMM.TO FISCALE
TERRENO	100.000		100.000	
FABBRICATO	900.000	27.000	900.000	27.000
IMMOBILE	1.000.000		1.000.000	

UNICO 2012: quadro RF

RF24	Spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni alimenti e bevande diverse da quelle di trasferta	1	2	3	4
	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)		,00	,00	,00
RF43	Spese di rappresentanza diverse da quelle di colonna 1	1	2	3	4
	Spese/componenti negativi non dedotti o non imputati a c/e		,00	,00	,00
	Spese di rappresentanza vecchio regime		,00	,00	,00
	Spese di rappresentanza deducibili		,00	,00	,00

Quota deducibile (75%) delle spese di rappresentanza (e non) relativa a prestazioni alberghiere e somministrazioni alimenti e bevande

Spese di rappresentanza deducibili

Quota deducibile delle spese di Rappresentanza + spese alberghi e somministrazione non di di rappresentanza

UNICO 2012: quadro RF

L'art. 1, comma 33, della legge n. 244 del 2007 ha modificato l'articolo 108, comma 2, TUIR:

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se :

- 1) se **inerenti e congrue** in base al DMEF 19.11.2008;
anche
- 2) in funzione :
 - della natura e della destinazione delle stesse;
 - del volume dei ricavi dell'attività caratteristica
 - dell'attività internazionale dell'impresa;
- 3) Sono comunque deducibili le spese per distribuzione gratuita di beni con valore unitario non superiore a 50 euro

UNICO 2012: quadro RF

L'articolo unico del D.M.E.F. 19.11.2008 :

- Co. 1 - definisce il concetto di “inerenza” afferente le spese di rappresentanza e fornisce delle esemplificazioni di spese di rappresentanza “inerenti”;
- Co. 2 - definisce il concetto di “congruità” delle stesse in percentuale ai ricavi della gestione caratteristica dell'impresa;
- Co. 3 - fissa regole particolari per le nuove imprese;
- Co. 4 – ribadisce la integrale deducibilità delle spese relative a beni omaggiati di valore unitario non superiore a € 50,00;
- Co. 5 – esclude dal novero delle spese di rappresentanza talune spese ben individuate e documentate;
- Co. 6 – enuncia taluni dei poteri di controllo della Amministrazione finanziaria in ordine a dette spese:
- Co. 7 – entrata in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2007.

UNICO 2012: quadro RF

Definizione del concetto di inerenza

Le spese per **erogazioni gratuite** di beni e servizi si considerano inerenti se :

- effettivamente sostenute e documentate
- effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;

il loro sostenimento :

- risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa
ovvero
- sia coerente con pratiche commerciali di settore.

UNICO 2012: quadro RF

Esemplificazione delle spese di rappresentanza :

- a) **spese per viaggi turistici** in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni/servizi oggetto dell'attività d'impresa (criterio – tempo e spesa);
- b) **Spese per feste, ricevimenti, intrattenimenti** in occasione di :
 - 1) ricorrenze aziendali;
 - 2) festività nazionali o religiose;
 - 3) inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti;
 - 4) mostre, fiere ed eventi similari
- c) **Ogni altra spesa per beni distribuiti e servizi erogati gratuitamente** compresi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni se, secondo la regola generale, sono inerenti.

UNICO 2012: quadro RF

REQUISITI

Inerenza

si considerano **inerenti**, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Congruità

Le spese indicate nel comma 1, deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

- _ **1,3 %** dei ricavi e altri proventi fino a euro **10 milioni**;
- _ **0,5 %** dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro **10 milioni** e fino a **50 milioni**;
- _ **0,1 %** dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro **50 milioni**.

UNICO 2012: quadro RF

NON SONO CONSIDERATE SPESE DI RAPPRESENTANZA LE SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO

sostenute per ospitare clienti anche potenziali in occasione di:

- Mostre
- Fiere, esposizioni ed eventi simili
- visite a sedi, stabilimenti e unità produttive dell'impresa.

sostenute dall'imprenditore individuale in occasione di:

trasferte effettuate per partecipare a mostre, fiere ed eventi simili in cui siano esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa

UNICO 2012: quadro RF

● ONERI DOCUMENTALI

- I contribuenti che hanno sostenuto spese qualificabili come di ospitalità devono osservare oneri documentali stringenti.
- La deducibilità è subordinata alla tenuta di una apposita documentazione da cui risultino:
 - Le generalità dei soggetti ospitati;
 - La durata ed il luogo di svolgimento della manifestazione;
 - La natura dei costi sostenuti.
- Dalla documentazione deve risultare il nesso tra la spesa sostenuta a favore dei clienti, anche potenziali e la loro partecipazione alla manifestazione.
- Con riferimento alle spese di rappresentanza è necessario distinguere per ciascuna tipologia di spesa l'ammontare distinto per natura delle erogazioni effettuate.

UNICO 2012: quadro RF

La **società ABC** nel periodo di imposta ha

- conseguito ricavi e proventi per € 2.000.000;
- sostenuto :
 - spese di vitto ed alloggio per clienti ospitati in occasione di una visita all'impresa per 30.000, 00 euro
 - spese di rappresentanza per 46.000,00 di cui 21.000,00 sono spese di vitto ed alloggio.

- 1) Limite delle spese di vitto ed alloggio deducibili
 $30.000 \times 75\% = 22.500,00$
- 2) Quota delle spese di rappresentanza rappresentata da vitto ed alloggio deducibile
 $21.000,00 \times 75\% = 15.750,00$
- 3) Limite delle spese di rappresentanza deducibili :
 $2.000.000,00 \times 1,3\% = 26.000,00$
- 4) spese di vitto e alloggio (anche di rappresentanza)
 $51.000,00 - 26.000,00 = 25.000,00$

UNICO 2012: quadro RF

Spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni alimenti e bevande diverse da quelle di trasferta

Spese di rappresentanza diverse da quelle di colonna 1

RF24	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)	1	51.000	2	25.000	3	76.000
------	--	---	--------	---	--------	---	--------

RF43	Spese/componenti negativi non dedotti o non imputati a c/e	1	15.750	2	26.000	3	0,00	4	48.500
------	--	---	--------	---	--------	---	------	---	--------

Quota deducibile (75%) delle spese di rappresentanza relativa a prestazioni alberghiere e somministrazioni alimenti e bevande

Spese di rappresentanza deducibili

Quota deducibile delle spese di Rappresentanza + spese alberghi e somministrazione non di di rappresentanza

UNICO 2012: quadro RF

Deducibilità dell'Iva indetraibile

RF27	Variazione riserva sinistri (art. 111, comma 3)										,00
RF28	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5										,00
RF29	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)										,00
RF30	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata										,00
RF31	Applicazione IAS/IFRS										
	Rimanenze					Opere, forniture e servizi					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					,00					,00	,00
RF32	Altre variazioni in aumento										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			,00		,00					,00	,00
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			,00		,00					,00	,00
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			,00		,00					,00	,00

Esposizione costi black list

UNICO 2012: quadro RF

Deducibilità condizionata alla prova che:

- a) l'impresa estera svolga prevalentemente un'attività commerciale effettiva;
 - o
- b) Che le operazioni rispondano ad un effettivo interesse economico e che le stesse abbiano avuto concreta esecuzione.

Sanzione pari al 10% dei costi non esposti in UNICO con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000 (art. 8, comma 3, D. Lgs. n. 471/1997).

Comunicazione telematica di tutte le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori aventi sede, residenza, domicilio in paesi black list (D.L. 25/3/2010, n. 40 – art. 1)

UNICO 2012: quadro RF

Circolare 23 maggio 2003, n. 29 e risoluzione n. 46 del 2004 **svolgimento prevalente di un'attività commerciale (ex art. 2195 c.c.)** **effettiva**

A titolo esemplificativo la società dovrà produrre i seguenti documenti :

- il bilancio e l'atto costitutivo;
- un prospetto descrittivo dell'attività esercitata;
- i contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici e dell'attività;
- la copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati;
- i contratti di lavoro dei dipendenti che indicano il luogo di prestazione dell'attività lavorativa e le mansioni svolte;
- i conti correnti bancari aperti presso istituti locali e gli estratti conto bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate;
- copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici;
- autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all'attività e all'uso dei locali.

UNICO 2012: quadro RF

Risoluzione n. 46 del 2004 :l'effettivo interesse economico all'operazione:

“il contribuente dovrà acquisire e conservare tutti i documenti utili per poter risalire alla logica economica sottesa alla scelta di instaurare rapporti commerciali con un fornitore residente in un paese a fiscalità privilegiata. E' utile sottolineare come tale scelta imprenditoriale deve essere sorretta da una valida giustificazione di tipo economico a beneficio della specifica attività imprenditoriale, connessa – in modo particolare – con l'entità del prezzo praticato, la qualità dei prodotti forniti e la tempistica e puntualità della consegna”.

UNICO 2012: quadro RF

Risoluzione n. 46 del 2004 : l'attestazione che l'operazione abbia avuto concreta esecuzione.

L'impresa deve esibire qualsiasi documento comprovante la stessa, quale ad esempio:

- la fatturazione del fornitore;
- le modalità di pagamento;
- i contatti commerciali, i preventivi e i connessi contratti di fornitura e/o d'acquisto;
- la documentazione doganale;
- altri documenti imposti dalla normativa vigente, sia italiana che del paese di residenza dell'impresa estera;
- la documentazione di trasporto della merce.

UNICO 2012: quadro RF

ESIMENTE

In materia di CFC l'art. 13 del DL 78/09 a decorrere dal 2010 prevede una esimente più rigida e, in particolare,

- la dimostrazione dello svolgimento dell'attività nel mercato dello Stato o territorio d'insediamento
- (in linea con la risoluzione 100 del 2009 in cui l'agenzia delle entrate ha sottolineato che è necessario che detta impresa risulti effettivamente radicata nel territorio estero di localizzazione, in modo da partecipare in maniera stabile e continuativa alla vita economica di quest'ultimo”.

E' estensibile anche alla disciplina di deduzione dei costi black list ? L'art. 110 ha conservato la originaria formulazione.

UNICO 2012: QUADRO RF

La **circolare n. 1/2008 della Guardia di Finanza** individua “le spese e gli altri componenti negativi” le:

- spese per acquisti di beni e servizi;
- minusvalenze relative a beni immobilizzati;
- svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie;
- perdite di beni, compresi i crediti;
- ammortamenti;
- svalutazioni ed accantonamenti per rischi su crediti e per rischi su cambio;
- altri accantonamenti;
- spese relative a prestazioni professionali.

UNICO 2012: quadro RF



Ad esempio, in presenza di costi contabilizzati per 50 mila euro, di cui, in base alle opportune esimenti normative, si ritengono deducibili 35.000 euro, in dichiarazione:

RF30 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata	50.000	.00
RF52 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata	35.000	.00

UNICO 2012: quadro RF

Circolare n. 46/E del 3 novembre 2009 : la sanzione specifica prevista per la mancata indicazione dei costi black list non è alternativa con quella per la dichiarazione infedele.

Esempio di deduzione di costo "black list" pari a € 40.000 non indicato in dichiarazione che comporta un risparmio d'imposta di € 10.000 (senza esimenti) **irrogazione di doppia sanzione**

4.000 euro (sanzione del 10%),



in relazione all'inadempimento dell'obbligo segnaletico in dichiarazione;

10.000 mila euro per infedele dichiarazione



presupponendo l'applicazione della sanzione minima del 100% per infedele dichiarazione relativa alla avvenuta indebita deduzione di costi

UNICO 2012: quadro RF

**SE LA DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA E'
PRESENTATA PRIMA
DELL'AVVIO DELL'ATTIVITA'
DI CONTROLLO**



**E' APPLICABILE LA SANZIONE
ART. 8, COMMA 1, D.LGS. 471/97
Da 258€ a 2.066 €**

**SE LA DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA E'
PRESENTATA CONTESTUALMENTE
O DOPO L'AVVIO DELL'ATTIVITA'
DI CONTROLLO**



**E' APPLICABILE LA SANZIONE
ART. 8, COMMA 3 BIS, D.LGS. 471/97
PARI AL 10% DELLO AMMONTARE
DEI COSTI BLACK LIST**